

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Laurent VIERIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Livio SALVEMINI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 2 maggio 2018

In Aosta, il giorno due (2) del mese di maggio dell'anno duemiladiciotto con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Laurent VIERIN

e gli Assessori

Emily RINI - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luigi BERTSCHY

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Aurelio MARGUERETTAZ

Alessandro NOGARA

Renzo TESTOLIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **533** OGGETTO :

ESTENSIONE ALLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI GUIDA TURISTICA DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 5BIS, DELLA L.R. 1/2003, DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI E DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALI PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI REGIONALI DELLE PROFESSIONI TURISTICHE, APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 480 IN DATA 15/4/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la l.r. 21 gennaio 2003, n. 1 “Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34, e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993 n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7” e, in particolare:

- l’art. 5, comma 5bis che cita “i soggetti in possesso di diploma di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o di titolo equipollente che intendono esercitare la professione di guida turistica sono esentati, ai fini dell’iscrizione nel relativo elenco professionale regionale, dal conseguimento dell’abilitazione, fatta salva la previa verifica della conoscenza del territorio regionale e del possesso degli altri requisiti previsti ai fini dell’iscrizione nell’elenco professionale regionale”;
- l’articolo 7, comma 3, che dispone in materia di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province Autonome o in Stati membri dell’UE diversi dall’Italia, ed il comma 4 che dispone in materia di riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente nello Stato di provenienza ove non è previsto il rilascio di titolo professionale, ai fini dell’iscrizione negli elenchi professionali regionali;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 922 in data 19 giugno 2015 concernente l’approvazione delle disposizioni applicative dell’art. 7, comma 3 e 4 della l.r. 1/2003, ai fini del riconoscimento dei titoli e dell’esperienza professionali conseguiti in altre regioni o province autonome o in stati membri diversi dall’U.E. diversi dall’Italia, per l’iscrizione negli elenchi professionali regionali delle guide escursionistiche naturalistiche, degli accompagnatori di turismo equestre e dei maestri di mountain bike;

considerato che la deliberazione 922/2015 sopra richiamata escludeva dalle disposizioni applicative la figura di guida turistica di cui all’art. 7, commi 4bis e 4ter in quanto la norma prevede che le guide turistiche, abilitate in altre Regioni o Province autonome e con titolo conseguito in altri Stati membri dell’UE, possano fare richiesta per l’iscrizione nell’elenco regionale alla struttura competente in materia di professioni turistiche, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 15 aprile 2016 avente ad oggetto la sostituzione delle disposizioni applicative per il riconoscimento dei titoli professionali approvate con suddetta DGR 922/2015 e l’estensione delle medesime alle professioni di direttore delle piste da sci e di pisteur-secouriste di cui alla l.r. 2/1997 e di gestore di rifugio alpino di cui alla l.r. 4/2004;

considerato che si rende necessario, così come riferito dal dirigente della Struttura infrastrutture e manifestazioni sportive in ragione delle crescenti richieste di riconoscimento titoli che pervengono alla Struttura regionale competente, disporre anche per i soggetti di cui all’art. 5, comma 5bis, in merito alle modalità di verifica delle conoscenze e dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco professionale regionale;

ritenuto opportuno, pertanto, estendere, con gli opportuni adattamenti dovuti alla peculiarità della figura professionale, anche alle aspiranti guide turistiche di cui all’art. 5, comma 5bis della l.r. 1/2003, i principi approvati con la DGR 480/2016;

considerato che gli uffici competenti ritengono opportuno sostituire le disposizioni applicative approvate con la su citata DGR 480/2016 con un nuovo testo coordinato riferibile a tutte le professioni turistiche coinvolte nel procedimento di riconoscimento dei titoli professionali e dell’esperienza professionale conseguiti in altre Regioni o Province Autonome o in Stati membri dell’UE diversi dall’Italia, per l’iscrizione nei rispettivi elenchi regionali;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura Organizzativa Infrastrutture e manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore al turismo, sport commercio e trasporti, Aurelio Marguerettaz;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di estendere, per le motivazioni riportate in premessa, alla procedura di riconoscimento del titolo di guida turistica di cui all'art. 5, comma 5bis della l.r. 1/2003, le disposizioni applicative approvate con DGR 480/2016, opportunamente adattate alla suddetta figura professionale;
- 2) di approvare le disposizioni applicative allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quelle approvate con DGR 480/2016;
- 3) di revocare gli allegati delle DGR 922/2015 e 480/2016;
- 4) di stabilire che la struttura competente possa avvalersi di un Ente accreditato per la formazione e la valutazione degli apprendimenti per il reperimento di figure professionali esterne, qualora non vi siano all'interno dell'Amministrazione figure tecniche specializzate, con oneri a totale carico dei soggetti istanti, da versare all'Ente medesimo;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese per l'amministrazione regionale.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ART. 5, COMMA 5BIS PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI GUIDA TURISTICA E DELL'ART. 7, COMMI 3 E 4 PER LE ALTRE PROFESSIONI DISCIPLINATE DALLA L.R. 1/2003 CON ESCLUSIONE DELL'ACCOMPAGNATORE TURISTICO, DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2 DELLA L.R. 2/1997 E DELL'ARTICOLO 22, COMMA 4 DELLA L.R. 4/2004, PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI E DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE CONSEGUITI IN ALTRE REGIONI O PROVINCE AUTONOME O IN STATI MEMBRI DELL'UE DIVERSI DALL'ITALIA, PER L'ISCRIZIONE AGLI ELENCHI REGIONALI DELLE PROFESSIONI DI GUIDA TURISTICA, GUIDA ESCURSIONISTICA NATURALISTICA, ACCOMPAGNATORE DI TURISMO EQUESTRE, MAESTRO DI MOUNTAIN BIKE, DIRETTORE DELLE PISTE, PISTEUR-SECOURISTE E GESTORE DI RIFUGIO ALPINO.

ARTICOLO 1

Principi generali e campo applicativo

1. Lo schema di procedimento esposto nel presente documento è applicabile esclusivamente ai richiedenti l'iscrizione agli elenchi professionali regionali per guida turistica, guida escursionistica naturalistica, accompagnatore di turismo equestre, maestro di mountain bike, direttore delle piste, pisteur-secouriste e gestore di rifugio alpino, provenienti da altre Regioni, Province Autonome o da altri Stati dell'UE diversi dall'Italia, con riferimento ai singoli standard di competenza.
2. Esercita tale diritto chi dispone, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti:
 - possesso della qualifica specifica nella professione di riferimento conseguita in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'UE diversi dall'Italia o una equivalente;
 - possesso dell'esperienza professionale, per i soggetti provenienti da uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia nel quale non sia previsto il rilascio di un titolo professionale.
 - possesso di diploma di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o di titolo equipollente (guide turistiche);

ARTICOLO 2

Modalità di richiesta

1. Il procedimento è avviato esclusivamente dal soggetto interessato, che produce specifica istanza alla Struttura regionale competente in materia di professioni turistiche (di seguito Struttura regionale competente), compilata sui modelli allegati e pubblicati sul sito istituzionale, debitamente firmati in originale e corredati di fotocopia di documento di identità del richiedente, allegando inoltre il dossier individuale di cui al seguente articolo 3.
2. La documentazione deve essere redatta in lingua italiana o francese. Se redatta in una lingua diversa da queste deve essere accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana o francese, certificata conforme al testo in lingua straniera dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

ARTICOLO 3

Dossier individuale

1. Le aspiranti guide turistiche di cui all'art. 5, comma 5bis sono tenute a presentare un dossier contenente:
 - ✓ copia dei diplomi di laurea previsti all'art. 5, comma 5bis della l.r. 1/2003 con il percorso di studi seguito;
 - ✓ curriculum vitae aggiornato alla data della richiesta, dettagliato, rivolto alla rappresentazione cronologica del percorso formativo e professionale del richiedente e redatto mettendo in evidenza gli aspetti maggiormente rilevanti ai fini della valutazione di coerenza con lo standard professionale di riferimento;
 - ✓ copia della documentazione attestante il possesso della conoscenza della lingua francese.

2. Gli aspiranti professionisti di cui alle ll.rr. n. 1/2003, 2/1997 e 4/2004, con esclusione delle guide turistiche di cui all'art. 7, commi 4bis e 4ter, sono tenuti a predisporre un dossier contenente:
 - copia del documento attestante il titolo posseduto;
 - curriculum vitae aggiornato alla data della richiesta, dettagliato, rivolto alla rappresentazione cronologica del percorso formativo e professionale del richiedente e redatto mettendo in evidenza gli aspetti maggiormente rilevanti ai fini della valutazione di coerenza con lo standard professionale di riferimento;
 - tutta l'ulteriore documentazione utile ai fini della dimostrazione della coerenza e conformità rispetto agli standard minimi di competenza di cui al profilo professionale oggetto di riconoscimento:
 - ✓ delle attività formative relative all'acquisizione del titolo professionale per i soggetti provenienti dalle altre Regioni e Province Autonome in Italia e da altri Stati membri dell'UE;
 - ✓ delle attività formative delle esperienze professionali per i soggetti provenienti da altri Stati membri dell'UE, nei quali non sia previsto il rilascio di un titolo professionale;
 - ✓ copia della documentazione attestante il possesso della conoscenza della lingua francese.

ARTICOLO 4

Valutazione di ammissibilità

1. La Struttura regionale competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, valuta la presenza dei requisiti minimi per l'ammissibilità della domanda:
 - la presenza della documentazione richiesta;
 - la completezza e correttezza della documentazione.

2. La Struttura regionale competente comunica all'istante l'esito della verifica chiedendo, se del caso, l'integrazione della documentazione prodotta entro un termine fissato, trascorso inutilmente il quale il procedimento è concluso negativamente di ufficio. In caso di richiesta di integrazione della documentazione, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 viene sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione o fino al termine stabilito.

3. A seguito dell'ammissione al procedimento, la Struttura regionale competente comunica al richiedente i tempi e le modalità per la valutazione di merito dell'istanza.

4. In qualunque momento la Struttura regionale competente può valutare la veridicità delle evidenze fornite, anche su richiesta della Commissione di cui all'articolo 6, mediante esame dei documenti originali ovvero mediante acquisizione delle dichiarazioni

sostitutive, e loro successivo controllo, nel rispetto delle indicazioni previste dalle leggi applicabili. Tale verifica può dare luogo a richiesta di chiarimenti o integrazioni al richiedente, con la fissazione di un termine congruo per il ricevimento della risposta. La falsità delle evidenze rende il procedimento nullo.

ARTICOLO 5

Sessioni di accertamento

1. La Struttura regionale competente attiva la presente procedura con cadenza semestrale, ed in presenza di almeno una richiesta. Accedono al procedimento di accertamento tutti i soggetti che abbiano presentato una richiesta, risultata poi ammissibile, nel periodo intercorrente tra una sessione di accertamento e la successiva.

ARTICOLO 6

Commissione di valutazione

1. Con provvedimento del dirigente competente è istituita una Commissione di valutazione, composta da un rappresentante della Struttura regionale competente in qualità di presidente e da due membri esperti, designati, per ognuna delle professioni da valutare, all'interno dell'Amministrazione pubblica o, nel caso in cui questa eventualità non sia possibile, da esperti esterni all'amministrazione pubblica che dovranno essere reperiti da un Ente accreditato per la formazione e la valutazione degli apprendimenti.
2. Tutti i lavori della Commissione sono oggetto di verbalizzazione, richiamante la composizione della Commissione, le attività svolte, i documenti esaminati, le integrazioni richieste, le risultanze di queste, gli esiti delle eventuali prove compensative ed una valutazione complessiva. Per le eventuali spese previste per l'attivazione della procedura, compresa l'istituzione della Commissione nel caso in cui questa contenga esperti esterni reperiti dall'Ente accreditato per la formazione e la valutazione degli apprendimenti, può essere prevista una quota di partecipazione ai richiedenti. In tal caso le relative somme saranno accertate ed introitate direttamente dal soggetto accreditato per la formazione e la valutazione degli apprendimenti.

ARTICOLO 7

Modalità di valutazione

1. La Commissione di cui all'articolo 6 ha 30 giorni per effettuare la propria valutazione e può chiedere, se del caso, l'integrazione della documentazione prodotta entro un termine fissato, trascorso inutilmente il quale il procedimento è concluso negativamente di ufficio. In caso di richiesta di integrazione della documentazione, il termine di trenta giorni viene sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione o fino al termine stabilito.
2. La valutazione della Commissione è svolta sul Dossier, composto dalle evidenze raccolte e gli esiti della loro lettura analitica in termini di trasparenza, integrate dalla documentazione prodotta in sede di richiesta.
3. Nella valutazione, gli apprendimenti del richiedente sono confrontati agli standard minimi di competenza, così come descritti nei profili professionali approvati per la guida escursionistica naturalistica, l'accompagnatore di turismo equestre, il maestro di mountain bike, il direttore delle piste, il pisteur-secouriste e il gestore di rifugi alpini.
4. Limitatamente alla guida turistica di cui all'art. 5, comma 5bis, la valutazione viene effettuata esclusivamente sulla conoscenza del territorio regionale.

ARTICOLO 8

Misure compensative

1. La Commissione di valutazione, nel caso ritenga le evidenze fornite non sufficienti a dimostrare la conformità agli standard di conoscenze e capacità richieste dal profilo professionale di riferimento procede a rinviare il richiedente a misure compensative, necessarie per il riconoscimento dei titoli professionali posseduti.
2. Le misure compensative di cui al comma 1, possono consistere, a seconda delle tipologie delle competenze da dimostrare, in una prova orale e/o in una prova pratica vertenti sulle materie oggetto di specializzazione.
3. La Struttura regionale competente comunica al richiedente il programma delle prove compensative da applicarsi sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione, le relative modalità di svolgimento oltre all'ammontare degli oneri che sono eventualmente a suo carico per l'espletamento delle stesse. In caso di attivazione di prove compensative pratiche, il termine di trenta giorni previsto per le valutazioni da parte della Commissione, viene sospeso dalla data di comunicazione al richiedente del programma delle prove, alla data di effettuazione delle medesime.

ARTICOLO 9

Approvazione esiti finali e iscrizione negli elenchi professionali regionali

1. Con provvedimento dirigenziale notificato al richiedente è approvato l'esito delle prove di cui all'articolo 8 e, nel caso di valutazione positiva, previa specifica istanza su apposita modulistica rilasciata dall'ufficio competente, sarà disposta l'iscrizione negli elenchi professionali regionali.